

Cuneo, lì 01/10/2026

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 18/26/FISC

MODALITÀ DI PAGAMENTO ERRATA SULLO SCONTRINO: QUANDO L'ERRORE È TOLLERATO

Gentile Cliente,

segnaliamo una novità in materia di corrispettivi telematici e pagamenti elettronici. Nell'ambito dei controlli tra dati dei pagamenti elettronici (POS, carte e altri strumenti digitali) e dati trasmessi tramite registratore telematico, è stata introdotta una **tolleranza del 5%** per le difformità relative all'indicazione della modalità di pagamento.

QUANDO SI APPLICANO SANZIONI

Non si applicano sanzioni quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- la differenza tra pagamenti elettronici effettivamente incassati e pagamenti elettronici risultanti nei corrispettivi trasmessi **non supera il 5%**;
- l'errore riguarda **esclusivamente** la modalità di pagamento;
- l'importo del corrispettivo è stato **correttamente** memorizzato e trasmesso;
- l'errore **non incide sulla determinazione dell'IVA**, sulla base imponibile o sul corretto assolvimento degli obblighi fiscali.

La tolleranza opera quindi per **errori formali e occasionali**, quali disallineamenti tecnici, errori materiali del personale o ritardi di sincronizzazione tra POS, registratore telematico e software gestionale.

ESEMPIO PRATICO

Nel corso del mese sono registrate 400 operazioni che risultano pagate con carta/POS. Nel registratore telematico, tuttavia, 18 di tali operazioni sono state erroneamente indicate come pagate in contanti.

Lo scostamento è pari a:

$$\frac{18}{400} \times 100 = 4,5 \%$$

Poiché la differenza è inferiore al 5%, e gli importi dei corrispettivi e dell'IVA sono stati comunque correttamente registrati, non si applicano sanzioni.

Se invece le operazioni erroneamente indicate fossero 25:

$$\frac{25}{400} \times 100 = 6,25\%$$

la soglia del 5% risulterebbe superata e la tolleranza non sarebbe applicabile.

COSA ACCADE OLTRE IL 5%

In caso di superamento della soglia, la violazione può diventare sanzionabile secondo le regole ordinarie previste per l'errata, omessa o tardiva trasmissione dei dati dei corrispettivi.



Quando l'errore non incide sulla liquidazione dell'imposta, la sanzione prevista è in linea generale pari a **100 euro per ciascuna trasmissione irregolare**, fino a un massimo di **1.000 euro per trimestre**.

RACCOMANDAZIONI OPERATIVE

La tolleranza del 5% **non** sostituisce l'obbligo di indicare correttamente la modalità di pagamento. È pertanto opportuno:

- verificare periodicamente la corrispondenza tra incassi POS e corrispettivi telematici;
- formare il personale addetto alla cassa;
- segnalare e risolvere tempestivamente eventuali anomalie del POS, del registratore telematico o del gestionale;
- conservare evidenza delle verifiche e delle anomalie tecniche riscontrate.

Restiamo a disposizione per assisterVi nella verifica delle procedure adottate e nella gestione di eventuali disallineamenti.